

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 17 febbraio 1982, n°41

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 22 dicembre 1986, n. 910

Legge 8 novembre 1986, n° 752

Legge 28 agosto 1989, n°302

Legge 10 luglio 1991, n. 201

Legge 22 novembre 1994, n. 644

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N° 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S. Bartolo, Rasponi e S. marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di L. 10 miliardi, di cui L. 1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22.12.1986, n. 910 art. 7 comma 5.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

Legge finanziaria 1986

L'articolo 12 della predetta legge (rifinanziata dall'art. 4 della legge 22.12.1986, n. 910) dispone finanziamenti per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore di cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.

Per dette iniziative dopo le intese con la Corte dei Conti, e l'esito positivo delle verifiche, sono stati predisposti decreti di liquidazione per lire 4 miliardi circa a favore delle cooperative beneficiarie.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/82, concerne il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Gli stanziamenti recati dalla legge di cui trattasi ammontano a L. 50 miliardi, di cui L. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e L. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato pressochè interamente ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18.5.1989 n.183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n.67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 10 anni (1987-1996).

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Nel 1998, si è ulteriormente protratta l'assenza di una legge programmatica riguardante il settore primario, in quanto è rimasto ancora all'esame parlamentare il disegno di legge per gli interventi programmati in agricoltura; tale ritardo trova anche spiegazione nel processo di ridefinizione delle funzioni tra Ministero e Regioni, avviato attraverso la legge n.491/93 e il decreto legislativo n.143/97, ed ancora in fase di perfezionamento.

La precedente legge pluriennale per gli interventi programmati in agricoltura per il quinquennio 1986/90, L. n.752/86, era stata differita per il biennio 1990-91 con la legge n. 201/91 e poi rifinanziata con provvedimenti annuali per gli anni 1993 e 1994; nel 1998 risultavano da tempo esaurite le disponibilità a suo tempo recate.

Anche nel 1998, come già nel triennio 1995-97, in attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, la finanziaria ha previsto, in Tabella B, uno stanziamento da considerarsi quale ulteriore anticipazione di un'annualità di spesa; l'importo è stato assegnato con la legge 2 dicembre 1998 n.423, che prevede "Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico" ed è stato di lire 391 miliardi.

Questi fondi sono stati ripartiti con la delibera CIPE del 19 febbraio 1999 come segue:

- a) programmi interregionali (90 miliardi);
- b) azioni comuni con le regioni (96,5 miliardi così ripartiti: 95 miliardi nel campo del miglioramento genetico animale, cioè per il controllo funzionale e la tenuta dei libri genealogici e 1,5 miliardi per il miglioramento genetico vegetale);
- c) mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni

~~in applicazione dell'articolo 18 della legge 984/77~~ (87,9 miliardi);

d) azioni realizzate dal MiPA, di cui all'articolo 2 del D.L.vo n.143/97 (84,05 miliardi);

e) interventi urgenti, con riferimento alla lotta agli incendi boschivi e altri interventi forestali (27,5 miliardi);

Tuttavia, come si può osservare dalla data di emanazione, tale legge, che è stata stata approvata solo a fine anno, nonché dalla data della Delibera CIPE di riparto (19-2-99) si desume facilmente che, considerati anche i tempi necessari per le iscrizioni in bilancio e per gli atti successivi, non è stato possibile utilizzare le risorse stanziare nell'esercizio di competenza (1998).

Ne consegue che è saltata un'annualità di finanziamento e i fondi recati da tale provvedimento si sono trasformati direttamente in residui di stanziamento senza che l'Amministrazione abbia avuto la concreta possibilità di operare su di essi.

Da quanto detto, si ricava che nel 1998, per quel che riguarda interventi a carattere pluriennale, sono proseguiti quelli previsti dalla legge n.35/97, dei quali si riportano gli elementi informativi, relativi ai capitoli di competenza della Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n.143/97.

A) Raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati.

Cap. 7233 - Riguarda contributi per la realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati per lo sviluppo dell'informazione in agricoltura, nonché per il miglioramento delle statistiche agrarie, anche

attraverso l'uso del telerilevamento, ed in armonia con le esigenze del SIAN.

Cap. 7290- Il capitolo prevede l'assegnazione di contributi per la realizzazione, anche in cofinanziamento con le Regioni, di un Piano Nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg.CEE 270/79, nonché per l'attività dell'Osservatorio pedologico.

C) Attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale.

Cap. 1580 : Prevede contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione, anche in cofinanziamento con le Regioni.

Cap.7240: Il capitolo prevede contributi a favore degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, Istituti universitari, o altri organismi, specializzati in programmi finalizzati e coordinati di ricerca, anche attraverso l'acquisizione o messa a disposizione delle necessarie attrezzature tecnico-scientifiche.

Cap.7241: Riguarda l'erogazione di contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'ammodernamento e potenziamento di strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché contributi per il conferimento di borse di studio a giovani laureati e diplomati nelle discipline interessate dai progetti di ricerca e sperimentazione agraria.

Cap. 7545. Prevede lo svolgimento di indagini, studi e ricerche sperimentali e iniziative di sperimentazione applicata nel campo della meccanizzazione agricola.

D) attività relative all' ordinamento e tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali.

Cap.7547- Contributi ad Enti e organismi specializzati per interventi volti ad accertare la qualità del materiale seminale del bestiame e per la raccolta e informatizzazione dei dati, nel quadro dell'applicazione della legge n.30/91, relativa alla disciplina della riproduzione animale.

Cap.7550 Prevede contributi alle Associazioni di allevatori per l'attuazione dei programmi relativi all'attività di potenziamento del miglioramento genetico del bestiame, la tenuta dei libri genealogici e la realizzazione e gestione dei centri genetici o altre strutture di supporto.

Cap.7552 Prevede contributi ad Enti e organismi particolarmente qualificati per la realizzazione di strutture e l'acquisto di attrezzature tecnico scientifiche volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale.

F) valorizzazione e controllo della qualità dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

Cap.7224- Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno e al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore e Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Cap.7244- Contributi a favore di Organismi a carattere associativo e altri Organismi per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni a denominazione di

origine, anche attraverso iniziative agrituristiche.

Cap. 7283 - Contributi a favore di comitati nazionali, Consorzi di tutela, altri organismi specializzati e organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine.

Cap. 7291- Contributi ad Enti, Organismi, e Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

I programmi interregionali

Con lo stanziamento recato dalla legge n.423/98 sarà finanziato anche il terzo anno di tali iniziative, che consistono in azioni sussidiarie di quelle regionali o nazionali, con priorità a quelle che coinvolgono il maggior numero di regioni, operando in un regime di stretta concertazione tra l'Amministrazione Centrale, quella regionale e altri soggetti pubblici e privati che possono essere coinvolti.

La procedura per il riparto dei fondi da assegnare a ciascun programma, definita nella delibera CIPE del 18 dicembre 1996, prevede che il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, trasmetta al CIPE la proposta di riparto; i singoli programmi vengono approvati dalla stessa Conferenza e quindi notificati al CIPE, evitando in questo modo l'allungamento dei tempi, con un nuovo passaggio presso quest'ultimo.

Per analoghe esigenze di semplificazione e coordinamento si è concordato sull'opportunità di iscrivere quelli che sono fondi regionali nel bilancio del MiPA; quest'ultimo provvede al

pagamento delle iniziative direttamente ai soggetti attuatori oppure al trasferimento alle regioni.

Le risorse finora destinate ai suddetti programmi sono state pari a:

- 112 miliardi nel 1996, ripartite con delibera CIPE del 18 dicembre 1996 (prima annualità)
- 147 miliardi nel 1997, ripartite con delibera CIPE del 26 giugno 1997 (seconda annualità).

Nel 1998, come richiamato sopra, la legge n.423/98 ha recato risorse solo a fine anno dal che si può concludere che in detto anno i programmi interregionali non sono stati finanziati.

I programmi attualmente in fase di attuazione, per i quali è previsto il prosieguo dell'attività sono i seguenti:

- a) "agricoltura e qualità", comprendente in realtà quattro misure, relative a: qualificazione delle produzioni, controllo dell'impiego dei fitofarmaci, interscambio di dati, informazioni e prodotti agrometeorologici e verifica dell'efficienza distributiva delle macchine irroratrici.
- b) "assistenza tecnica al settore zootecnico";
- c) "comunicazione e educazione alimentare";
- d) "sistema di interscambio tra i sistemi informativi";
- e) "promozione commerciale sui mercati esteri";
- f) "ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali";
- g) "prove varietali";
- h) "supporti per il settore floricolo";
- i) "assistenza tecnica e attività di studi e ricerche".

A tali programmi si aggiungerà quello riguardante "attività per lo sviluppo dell'agricoltura biologica" per il quale sono in corso gli incontri preliminari per l'elaborazione del programma interregionale, da sottoporre poi all'approvazione della Conferenza Stato-Regioni.

Non sono stati invece previsti ulteriori finanziamenti per i programmi:

- "promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale";
- "formazione e aggiornamento di tecnici e divulgatori agricoli (di supporto ai programmi stessi)";
- "trasferimento delle innovazioni in agricoltura" (finanziato solo con la seconda annualità).

Per tali programmi si prevede pertanto il completamento degli interventi in corso.

La situazione degli impegni e degli anticipi è la seguente ; la percentuale degli impegni è stata del 100% per lo stanziamento del 1996 e del 98,6% per quello del 1997; gli anticipi sono stati pari al 59,8% (67,023 miliardi) per il 1996 e al 55,8% (82,021 miliardi) nel 1997.

In riferimento all'oggetto si riportano, di seguito, alcuni elementi riguardanti lo stato di attuazione degli interventi di competenza dell'Ufficio Strutture, attuati con leggi pluriennali di spesa.

In primo luogo, è opportuno ricordare che quasi tutti i capitoli di bilancio di competenza dell'Ufficio sono quelli costituiti in relazione a normative antecedenti all'istituzione del fondo di rotazione, avvenuta in applicazione della L. 183/87, sul quale transitano tutte le quote di finanziamento comunitario e nazionale relative ai programmi gestiti dall'Ufficio. A tali capitoli, si aggiunge il capitolo 2113, recante "Contributo all'INEA e all'ISMEA per la realizzazione di analisi, valutazioni, monitoraggio ed attività di assistenza tecnica per l'applicazione delle politiche strutturali comunitarie ivi comprese quelle dell'osservatorio sulle politiche strutturali per l'Agricoltura", istituito con DL 489/1996.

Gli unici stanziamenti derivanti da leggi pluriennali di spesa per l'esercizio in corso e per quelli futuri afferiscono ai capitoli 7628 e 7629, entrambi istituiti sulla base del Reg. CEE 17/64, riguardante la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo. Anche nel corso del 2000 si procederà al pagamento alle Regioni delle rate di mutuo scadenti il primo gennaio e il primo luglio.

In particolare, per il Cap. 7628 è prevista, per l'anno 2000, una spesa di Lire 10.651.894.000, di cui Lire 8.360.354.000 di competenza dell'esercizio e Lire 2.291.540.000 di residui degli anni precedenti.

Per il Cap. 7629 è invece prevista, per lo stesso anno, una spesa di Lire 41.694.787.000, di cui Lire 12.600.000.000 relativi allo stanziamento per il 2000.

Per tutti gli altri capitoli di bilancio di competenza dell'Ufficio Strutture, non vi sono somme stanziare per l'esercizio 2000 relative a leggi pluriennali di spesa. Tuttavia, qualora ne ricorrano gli estremi, potrebbe essere richiesta la reinscrizione in bilancio di alcune somme perenti afferenti ai seguenti capitoli:

Cap. 7601

Si tratta di spese per l'attuazione del piano previsto da Reg. CEE 1204/82 recante modifica del Reg. CEE 2511 del 9/12/69, concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e commercializzazione degli agrumi.

Cap. 7602

Sono spese relative alla realizzazione delle iniziative nazionali previste in attuazione del Reg. CEE 1204/82 concernenti misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi.

Cap. 7632

Il capitolo riguarda contributi in conto capitale ai sensi del Reg. CEE 355/1977 modificato dal Reg. CEE 1932/1984 per iniziative di interesse nazionale concernenti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con i fondi del capitolo 2030 viene assicurata la partecipazione di funzionari del Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius alle sessioni programmate dei Comitati internazionali sussidiari alla Commissione per il Codex Alimentarius ed alle riunioni di coordinamento in sede di Unione Europea.

Con i fondi del capitolo 2040 è in corso l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture tecniche ed operative dell'Ufficio di segreteria del Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius.